

*[Handwritten signature]*

in £ 88.868.413,=, per metà ad incremento del fondo oscillazione valori e per l'altra metà ad incremento della riserva per indennità integrative.

Il Direttore generale procede nella lettura della relazione che segue:

La legge 27 dicembre 1953, n. 961, consentiva ai datori di lavoro la facoltà di prorogare fino al 31 ottobre 1954 l'obbligo del versamento al Fondo per la indennità agli impiegati; scaduta con il 31 ottobre 1954 l'efficacia della legge stessa, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha dato notizia all'Istituto dell'avvenuta presentazione di un disegno di legge per una ulteriore proroga.

Le ditte iscritte al Fondo sono 17.449; di queste, hanno presentato regolare denuncia del personale, per lo esercizio 1954-55, solamente 1.491; le ditte di nuova iscrizione sono state 68.

L'incremento del Fondo per versamenti delle Ditte ed interessi riconosciuti sugli accantonamenti, è sta-